

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3403

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONCAS, GIOVANARDI, VINEIS, COLUCCI, ARTALI, FELISETTI, ZAFFANELLA, ACHILLI, FERRI MARIO, MORO DINO, BRANDI, CUSUMANO

Presentata il 23 gennaio 1975

Delega al consorzio fra le regioni interessate delle funzioni amministrative esercitate dal magistrato per il Po e uffici collegati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene presentata all'approvazione del Parlamento intende avviare a soluzione un problema che, per la sua particolarità, merita attenzione e adeguate iniziative.

Si tratta del magistrato per il Po e degli uffici del Ministero dei lavori pubblici ad esso direttamente collegati, che occupano circa 470 tecnici ed impiegati dislocati in quattro regioni.

Appare ormai certo che, in base all'auspicabile riordinamento della pubblica amministrazione, i Provveditorati alle opere pubbliche e le sezioni idrauliche degli uffici del genio civile dovranno essere trasferiti alle Regioni, perché titolari di funzioni amministrative trasferite e, per la parte residua, facilmente delegabili.

D'altronde l'esperienza di questi tre anni, successivi all'attuazione del primo trasferimento, ha dimostrato senza possibile dubbio, che l'organizzazione periferica del Ministero dei lavori pubblici è ormai inadeguata; e, d'altra parte, una sua ricostituzione con assunzione di migliaia di dipendenti, sarebbe un grave errore politico perché in contrasto con l'azione amministrativa propria delle Regioni.

In questo quadro non bisogna dimenticare l'importante funzione svolta dal magistrato per il Po che, nato dalla disastrosa alluvione del Polesine per dare una gestione unitaria ai servizi di piena e alle difese idrauliche del nostro maggior fiume, costituisce un organismo atipico e non ripetibile, che abbraccia territorialmente quattro regioni.

La sua attività è analoga a quella del Provveditorato per l'Arno, le cui competenze, svolgendosi tutte in Toscana, saranno trasferite o delegate alla Regione.

Si tratta quindi di un singolare caso di attività interregionale per il quale sembra opportuno dover configurare un nuovo istituto: il consorzio fra regioni.

Onde evitare che il magistrato per il Po rimanga avulso dalla nuova realtà regionale, ovvero venga smembrato, proponiamo che l'istituto del consorzio fra regioni venga applicato al caso specifico.

Poiché peraltro appare giusto che sia conservato allo Stato l'onere finanziario necessario al funzionamento, la proposta di legge prevede un apposito capitolo di spesa nel bilancio statale, sul quale far convergere le somme occorrenti alla gestione delle attività delegate.

Potrebbe sembrare inopportuno dissociare questo particolare problema dall'insieme delle norme che definiranno il nuovo assetto della pubblica amministrazione, ma se si pone mente all'urgenza di provvedere alla sicurezza idraulica delle popolazioni rivierasche e quindi alla necessità di trarre il magistrato per il Po dall'attuale stato di impotenza, ogni giorno guadagnato servirà, forse,

ad evitare gravissimi danni per le cose e le persone. Non si sa, infatti, quanto il Po sia disposto ancora ad aspettare che gli uomini riorganizzino apprestamenti difensivi ormai indispensabili e certamente urgenti.

Per questi motivi si confida in una rapida approvazione di questa proposta di legge per dare soluzione al problema sopra illustrato che non può attendere rinvii o ritardi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria diretto a delegare alle regioni, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative esercitate dal magistrato per il Po, dall'ufficio speciale per il Po, dall'ufficio speciale del genio civile per gli studi idrografici del bacino del Po e degli uffici del genio civile ricadenti nel bacino del Po, per quanto riguarda le opere idrauliche, le derivazioni, la polizia idraulica e le linee navigabili, provvedendo contestualmente al trasferimento dei relativi beni e del personale.

La delega è subordinata alla costituzione di un Consorzio fra le regioni interessate, d'intesa con le medesime, per la gestione delle attività delegate.

ART. 2.

Al personale trasferito saranno estese le disposizioni e le agevolazioni previste per analoghi trasferimenti alle regioni, già effettuati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 3.

Le somme necessarie per il funzionamento degli uffici da trasferire al Consorzio per la manutenzione, il ripristino e la costruzione di opere idrauliche e di navigazione, vengono trasferite dai relativi capitoli di spesa in un apposito capitolo di bilancio per il funzionamento del Consorzio e la gestione delle attività delegate.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i conseguenti decreti di modifica del bilancio.